

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
THEOREOSRL
E
IRCCS FONDAZIONE STELLA
MARIS



PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E RELATIVO ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

Lo spin off dell'Università degli Studi di Salerno THEOREO s.r.l. (di seguito anche "THEOREO") con sede legale in via degli Ulivi 3, 84090 Montecorvino Pugliano (SA), Partita Iva e Codice Fiscale n 05382730652, e iscritta al Registro delle Imprese di Salerno in data 12/05/2015, n. REA 441472, rappresentato nella persona del legale rappresentante, Dr. Troisi Jacopo, nato a Salerno il 02/06/1981 domiciliato per la sua carica presso la sede operativa della società in Salerno, via De Renzi n.50 c/o fondazione EBRIS;

DALL'ALTRA

L'istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS "Fondazione Stella Maris" (di seguito anche "ISTITUTO STELLA MARIS") con sede legale in Piazza della Repubblica 13, 56028 San Miniato (PI), Partita Iva 00126240506, rappresentato nella persona del legale rappresentante, Avv. Giuliano Maffei, nato a Pontedera (PI), il 20/07/1958;

THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS di seguito congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Salerno favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi;
- che, ai sensi dell'art.6 del vigente Regolamento di Ateneo per la creazione di Spin off, il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella riunione del 09/12/2014, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin-off THEOREO srl, presentata dal dott. Maurizio Guida;

- che detto spin-off sta sviluppando diversi progetti nell'ambito della metabolomica e delle scienze bioanalitiche avanzate, in particolare un test diagnostico per la individuazione precoce dei difetti dello sviluppo fetale denominato MAMA test e un test diagnostico per lo screening del carcinoma endometriale;

- che L'ISTITUTO STELLA MARIS pone a fondamento della propria attività l'amore per il prossimo e per la vita, anche la più fragile e svantaggiata, ispirandosi costantemente ad una visione personalistica integrale dell'uomo, alla luce dell'antropologia cristiana. Su queste basi essa persegue con umanità e spirito cristiano, ed in armonia con le leggi e disposizioni nazionali e regionali i seguenti scopi:

- a. la ricerca scientifica biomedica e pedagogico-sociale sui disturbi neurologici e psichiatrici in età evolutiva nonché sul loro trattamento comprese le eventuali connessioni con le età successive. In particolare, elabora studi e ricerche sulla origine, la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione dei disturbi suddetti, operando in collaborazione con l'Università di Pisa, le Università toscane ed altre Università ed Istituti di ricerca italiani e stranieri;
- b. la promozione di attività idonee all'assistenza fisica, psichica, sociale e morale di soggetti in età evolutiva ed in età successive che presentano disturbi neurologici e psichiatrici, ai fini del loro recupero alla vita personale e sociale e del loro inserimento nel mondo del lavoro;
- c. la preparazione, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori impegnati nelle attività dell'ISTITUTO STELLA MARIS Fondazione e, più in generale, nei settori sanitari di sua competenza, con particolare riguardo alla valorizzazione delle risorse umane e professionali della stessa Fondazione, in coerenza con i principi ispiratori descritti nella premessa al presente articolo;
- d. la sensibilizzazione della pubblica opinione sui temi della disabilità in età evolutiva e in quelle successive nonché la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori di ricerca biomedica e pedagogico-sociale nel proprio ambito di competenza;
- e. la sensibilizzazione e la promozione della conoscenza in tema di etica e bioetica con particolare riferimento al settore della Neurologia e psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, ivi comprese le connessioni con le età successive;

- f. la sensibilizzazione e l'approfondimento culturale di argomenti e temi educativi elaborati dallo studio e dalla ricerca in età evolutiva ivi comprese le connessioni con le età successive;
 - g. la promozione di iniziative riguardanti i Paesi in Via di Sviluppo nell'ambito delle proprie finalità e specialmente la formazione di personale medico e tecnico destinato dagli organismi italiani e internazionali di volontariato alla collaborazione con tali paesi nel settore della neurologia e psichiatria infantile;
- che l'ISTITUTO STELLA MARIS si è sempre impegnato in numerose iniziative rivolte alla creazione di collaborazioni stabili con Centri scientifici nazionali sia attraverso le ricerche multicentriche nazionali e internazionali, sia attraverso la creazione di strutture permanenti di collaborazione;
 - che l'ISTITUTO STELLA MARIS è attivamente inserito nella rete nazionale ed europea di ricerca attraverso numerosi e diversi accordi di collaborazione scientifica con Enti di Ricerca Nazionali e Internazionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano le premesse che formano parte integrante della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è la collaborazione fra le parti, attraverso la quale le conoscenze e competenze di THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS possano integrarsi sinergicamente, con particolare riferimento ai settori di comune interesse.

ART. 2 – Programma della collaborazione

La collaborazione potrà riguardare attività di collaborazione scientifica, attività di ricerca, consulenza, interventi e attività operative negli ambiti di rispettiva competenza con particolare riferimento, ma non limitatamente, ai seguenti ambiti: Neuroscienze, Metabolomica, Proteomica, Biologia molecolare, Chimica clinica, Medicina di Laboratorio, Immunologia, Genetica.

L'accordo prevede che le eventuali attività svolte da singoli ricercatori afferenti a THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS siano effettuate nei rispettivi centri di ricerca e in altri siti autorizzati e opportunamente scelti.

Sono, inoltre, previste visite e riunioni del personale di entrambe le parti, da svolgere nelle rispettive sedi o in modalità telematica per discutere di obiettivi e risultati conseguiti e per l'analisi dei dati acquisiti nel corso delle attività previste dal presente accordo.

THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS prevedono, infine, la possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali, nonché la partecipazione a congressi e la realizzazione di pubblicazioni riguardanti le attività previste dal presente accordo.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS stabiliscono che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente accordo, si concede l'accesso ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività fatti salvo adeguati accordi di pianificazione e gestione delle visite. Altro personale, eventualmente coinvolto nelle attività realizzate in esecuzione del presente accordo, potrà accedere ai laboratori e alle strutture previa autorizzazione dei Responsabili e limitatamente alle aree che verranno individuate, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle rispettive sedi.

Articolo 4 - Responsabili dell'accordo

THEOREO individua il prof. Jacopo Troisi, quale responsabile scientifico del presente accordo e delle attività di ricerca connesse.

ISTITUTO STELLA MARIS individua Il Dr. Filippo M. Santorelli quale responsabile scientifico del presente accordo e delle attività di ricerca connesse.

Articolo 5 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, venga autorizzato dalla propria struttura a frequentare la sede della struttura ricevente per l'esecuzione delle attività previste nel presente accordo.

Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività relative al presente accordo, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo.

Articolo 6 – Regime dei risultati di studi e ricerche

La titolarità dei risultati aventi origine dalle attività di ricerca congiunte suscettibili di brevettazione o tutelabili attraverso altre privative, derivanti dall'esecuzione del presente accordo è disciplinata dalle disposizioni seguenti.

- a. Qualsiasi utilizzazione, anche solo parziale, dei risultati per finalità scientifiche e/o didattico-istituzionali potrà aver luogo soltanto a seguito di specifico accordo tra THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS;
- b. Nel caso di invenzioni realizzate esclusivamente dal personale afferente ad una parte la titolarità dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti è delle Parti che si riservano ogni diritto di procedere o meno al deposito del brevetto a nome proprio o di cedere la titolarità allo spin-off THEOREO oppure all'Università degli Studi di Salerno ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, o all'ISTITUTO STELLA MARIS;
- c. Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività di ricerca svolte congiuntamente dal personale di THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS la titolarità delle stesse è congiunta e le relative quote sono determinate in proporzione all'apporto di ciascuno allo svolgimento della ricerca;
- d. È in ogni caso fatto salvo il diritto morale del personale di THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS che abbia conseguito l'Invenzione, di essere riconosciuto inventore della medesima;
- e. Le Parti stabiliscono sin da ora che gli Inventori si impegnano a fornire il supporto necessario per la redazione del dossier per il deposito delle domande di brevetto e a sottoscrivere qualsiasi altro atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali e di tutela della privativa. I costi connessi al deposito di domande di brevetto o al deposito di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto in contitolarità e alle sue

eventuali estensioni all'estero, sono a carico dei titolari in proporzione alle rispettive quote di titolarità;

- f. Resta fermo il diritto di proprietà intellettuale della ricerca e dei lavori di pubblicazione scientifica che da essa ne dovessero derivare per i Responsabili Scientifici e/o per il personale da loro indicato.

Articolo 7 – Obblighi di riservatezza

- a. THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS hanno l'obbligo di non divulgare in nessun modo e per nessuna ragione i dati, notizie, informazioni, delle quali verranno a conoscenza durante lo sviluppo delle attività oggetto del presente accordo. Tale obbligo di riservatezza rafforza il concetto di segreto professionale al quale, ovviamente, le parti sono comunque tenute anche in considerazione della delicatezza e dell'importanza delle questioni trattate sia sotto il profilo economico che tecnico. Il già menzionato obbligo si estende a tutti coloro ai quali le parti facessero capo (personale interno e ditte esterne) per portare a termine le proprie attività;
- b. THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS potranno pubblicizzare unicamente la reciproca collaborazione scientifica e culturale.
- c. THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS si impegnano a non riprodurre o copiare le informazioni, i dati tecnici e/o gli eventuali prototipi appartenenti alle rispettive società o quant'altro sviluppato, utilizzato e/o fornito nell'ambito delle attività riguardanti direttamente o indirettamente il presente accordo;
- d. THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS si impegnano a restituire vicendevolmente, a richiesta ed in qualsiasi momento, i campioni biologici, i dati e le informazioni e i materiali/prototipi e quant'altro, ricevuti e/o prodotti durante l'attività e a distruggere ogni eventuale copia in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto sia archiviata;
- e. In caso di inosservanza del presente protocollo d'intesa, le parti sono tenute al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, che da una o all'altra dovessero derivarne.

Articolo 8 – Confidenzialità

Ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a non portare a conoscenza di terzi le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non

esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute di cui venisse a conoscenza in forza del presente accordo che sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

Articolo 9 - Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente accordo ha durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno un mese.

Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto esclusivamente sull'avvenire e non incidono sulla parte di lavoro già effettuato.

Articolo 10 – Oneri

Non è previsto alcun onere economico a carico delle parti per la sottoscrizione del presente accordo. Specifici accordi scritti tra le parti disciplineranno gli oneri economici relativi allo svolgimento di attività da definire.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

THEOREO e ISTITUTO STELLA MARIS provvedono al trattamento, alla protezione e al mantenimento dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Statuto - nonché si impegnano a non farne alcun altro uso. I Titolari del trattamento dei dati personali sono ISTITUTO STELLA MARIS nella persona del legale rappresentante Avv. Giuliano Maffei, e per THEOREO il dott. Giovanni Scala. Le parti agiscono in qualità di autonomi titolari.

Articolo 12 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole,

saranno devolute al Giudice ordinario - Foro esclusivo di competenza territoriale dell'Università degli Studi di Salerno tutte le controversie riguardanti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

Articolo 13 - Miscellanea

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il presente accordo contiene la manifestazione integrale della volontà delle parti, superando e sostituendo ogni eventuale intesa precedentemente intercorsa, anche solo verbalmente tra le stesse, avente ad oggetto quanto qui convenuto e riportato.

Eventuali modifiche al presente accordo saranno valide solo se convenute per iscritto dalle parti.

Il presente accordo è il risultato di trattativa su ciascuno degli articoli che lo compongono.

Le parti si obbligano, sottoscrivendo questo accordo, ad accettare e rispettare tutti i suoi contenuti.

Salerno, 01/09/2022

*L'istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico IRCCS "Fondazione Stella Maris"*

Il legale rappresentante
Avv. Giuliano Maffei

Società "THEOREO s.r.l."

Il responsabile scientifico
Prof. Jacopo Troisi
